

FEBBRAIO 2026: NOVITÀ

Concordato preventivo biennale - Regime premiale - Esonero dal visto di conformità - Periodi d'imposta interessati

Concordato preventivo biennale - Cause di cessazione - Ulteriori chiarimenti

Concordato preventivo biennale - Determinazione del reddito nei periodi d'imposta concordati

Obbligo di collegamento tra POS e registratori telematici - Ambito applicativo – Gestione di un centro ricreativo

Provvigioni delle agenzie di viaggio e turismo - Rinvio all'1.5.2026 del termine iniziale di applicazione della ritenuta

Cedolare secca sulle locazioni commerciali - Successive proroghe – Chiarimenti

Sismabonus “acquisti” - Rogiti stipulati nel 2024 - Parte di spese sostenute nel 2025 - Esercizio delle opzioni

Soggetti in regime forfettario - Superamento del limite di ricavi e compensi

Regime forfettario e contratto di rete - Compatibilità

Attività di costruzione di edifici - Applicazione degli ISA e adesione al concordato preventivo biennale

Contributi INPS artigiani e commercianti - Aliquote contributive per il 2026

Soggetti iscritti alla Gestione separata INPS ex L. 335/95 - Aliquote contributive per il 2026

MARZO 2026: PRINCIPALI ADEMPIMENTI

CONCORDATO PREVENTIVO BIENNALE - REGIME PREMIALE - ESONERO DAL VISTO DI CONFORMITÀ - PERIODI D'IMPOSTA INTERESSATI

Con la risposta a interpello 11.2.2026 n. 36, l'Agenzia delle Entrate, in merito all'esonero dal visto di conformità ai fini dell'utilizzo in compensazione di crediti IRPEF/IRES fino al limite di 50.000,00 euro annui, ha chiarito che il regime premiale ISA si applica ai contribuenti che hanno aderito al concordato preventivo biennale, a prescindere dal punteggio di affidabilità fiscale, esclusivamente per i periodi d'imposta oggetto di concordato.

Per gli anni non coperti dal concordato preventivo si applicano le regole generali di cui all'art. 9-bis del DL 50/2017, che subordinano la fruibilità dei benefici premiali al raggiungimento di un punteggio ISA determinato anno per anno dall'Agenzia delle Entrate.

REGIME PREMIALE IN CASO DI ADESIONE AL CONCORDATO PREVENTIVO BIENNALE

L'Agenzia delle Entrate chiarisce che, per espressa disposizione normativa, in caso di adesione al concordato preventivo biennale il regime premiale ISA è applicabile, a prescindere dal punteggio ISA, *"per i periodi d'imposta oggetto di concordato"* (art. 19 co. 3 del DLgs. 13/2024).

Pertanto, con l'adesione al concordato preventivo per il biennio 2024-2025, l'esonero dall'obbligo di apporre il visto di conformità per la compensazione di crediti relativi alle imposte dirette e all'IRAP, fino a 50.000,00 euro annui, trova applicazione esclusivamente con riferimento alle dichiarazioni presentate per i periodi di imposta oggetto di concordato (modelli REDDITI/IRAP 2025 relativi al 2024 e modelli REDDITI/IRAP 2026 relativi al 2025) da cui emergono i crediti.

Analogamente, in caso di adesione al concordato preventivo per il biennio 2025-2026, l'esonero dall'obbligo di apporre il visto di conformità per la compensazione di crediti relativi alle imposte dirette e all'IRAP, fino a 50.000,00 euro annui, trova applicazione con riferimento ai crediti emergenti dai modelli REDDITI/IRAP 2026 relativi al 2025 e dai modelli REDDITI/IRAP 2027 relativi al 2026.

OBBLIGO DI PREVENTIVA PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE

L'Agenzia delle Entrate ha precisato che l'esonero dall'apposizione del visto di conformità in base al regime premiale per il concordato preventivo non si estende all'obbligo di preventiva presentazione della dichiarazione annuale, ai fini della compensazione di crediti di importo superiore a 5.000,00 euro annui, previsto dall'art. 17 del DLgs. 241/97; tale adempimento è infatti necessario anche in caso di adesione al concordato preventivo biennale.

Analogamente, in caso di compensazione di crediti di importo superiore a 5.000,00 euro annui, rimane ferma la disposizione che consente la compensazione a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione da cui emerge il credito.

CONCORDATO PREVENTIVO BIENNALE - CAUSE DI CESSAZIONE - ULTERIORI CHIARIMENTI

Con le risposte a interpello 24.2.2026 n. 45, 46 e 47, l'Agenzia delle Entrate ha fornito ulteriori chiarimenti in merito alle cause di cessazione del concordato preventivo biennale (CPB).

PROFESSIONISTI CHE PARTECIPANO AD ASSOCIAZIONI PROFESSIONALI

Con la risposta a interpello 24.2.2026 n. 45, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che la causa di esclusione o di cessazione del CPB di cui agli artt. 11 e 21 co. 1 lett. b-*quinqies*) e b-*sexies*) del DLgs. 13/2024, rivolta agli studi associati e alle società tra professionisti/società tra avvocati (STP/STA) e relativi professionisti, non si applica nel caso in cui l'attività svolta dal professionista non sia riconducibile a quella che il medesimo soggetto svolge, in qualità di associato, per l'associazione professionale.

La non riconducibilità ricorre quando le attività:

- non applicano il medesimo ISA;
- presentano parametri di affidabilità fiscale autonomi;
- fanno riferimento ad ambiti professionali completamente distinti e tra loro non assimilabili.

La questione oggetto di interpello riguarda un dottore commercialista che, contestualmente all'esercizio della professione (con applicazione dell'ISA DK05U), partecipa in qualità di associato ad un'associazione tra professionisti che svolge attività di insegnamento dello sci e delle discipline invernali (con applicazione dell'ISA DG10U).

AFFITTO D'AZIENDA

Con la risposta a interpello 24.2.2026 n. 46, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che l'affitto di azienda (o di ramo di azienda) non è un'operazione che, in linea di principio, integra una causa di cessazione del CPB, non essendo richiamata dall'art. 21 co. 1 lett. b-ter) del DLgs. 13/2024, e non essendo riconducibile ad alcuna delle fattispecie ivi indicate.

Le operazioni idonee a modificare la capacità reddituale del contribuente e, conseguentemente, a soddisfare la causa di cessazione del CPB, sono *“solo le operazioni straordinarie ivi descritte (e le fattispecie ad esse assimilabili)”*.

SOSPENSIONE DELL'ATTIVITÀ PROFESSIONALE

Con la risposta a interpello 24.2.2026 n. 47, l'Agenzia delle Entrate ricorda che, ai sensi dell'art. 19 co. 2 del DLgs. 13/2024, il CPB cessa di produrre effetti al ricorrere di circostanze eccezionali che determinano una riduzione del reddito o del valore della produzione netta in misura superiore al 30% rispetto a quelli concordati.

Di conseguenza, la sospensione dell'attività professionale comunicata all'Ordine di appartenenza, di cui all'art. 4 co. 1 lett. f) del DM 14.6.2024, comporta la cessazione del CPB a prescindere dalla sua durata (a patto che si verifichi una diminuzione del reddito superiore alla citata soglia).

CONCORDATO PREVENTIVO BIENNALE - DETERMINAZIONE DEL REDDITO NEI PERIODI D'IMPOSTA CONCORDATI

Con le risposte a interpello 24.2.2026 n. 48 e 49, l'Agenzia delle Entrate ha affrontato alcuni aspetti legati alla determinazione del reddito durante i periodi d'imposta in cui è efficace il concordato preventivo biennale (CPB).

ACQUISTO DI CREDITI EDILIZI

Con la risposta a interpello 24.2.2026 n. 48, l'Agenzia delle Entrate ha ribadito, in linea con la risposta 26.6.2025 n. 171, che l'acquisto di un credito d'imposta originato dall'esecuzione di interventi edilizi a un corrispettivo inferiore al valore nominale, utilizzabile in compensazione nel modello F24, concorre alla formazione del reddito di lavoro autonomo in applicazione del principio di “onnicomprensività”, previsto dall'art. 54 co. 1 del TUIR.

Ai fini del CPB, attesa la formulazione dell'art. 15 del DLgs. 13/2024 e l'elencazione tassativa delle voci in esso contenuta, viene precisato che il costo di acquisto del credito e l'importo nominale utilizzato in compensazione (che, sostanzialmente, determinano l'emersione del differenziale positivo) *“non sono riconducibili ad alcuna delle fattispecie richiamate nell'articolo 15, comma 1, del d.lgs. n. 13 del 2024”* e, pertanto, non comportano alcuna variazione del reddito di lavoro autonomo concordato e del valore della produzione netta proposto ai fini del CPB (trattandosi, nel caso di specie, di un'associazione professionale).

TRANSAZIONE NOVATIVA

Con la risposta a interpello 24.2.2026 n. 49, l'Agenzia delle Entrate ha affrontato il tema del trattamento delle somme ricevute in esecuzione di una transazione novativa conclusa tra società per porre fine a una controversia sorta a seguito dell'inadempimento di un contratto di acquisto di partecipazioni.

A giudizio dell'Agenzia, trattandosi di somme ricevute per ristorare un danno diverso dalla mancata cessione delle partecipazioni a causa dell'inadempimento, le stesse andrebbero inquadrare tra le sopravvenienze attive di cui all'art. 88 co. 3 lett. a) del TUIR, come tali idonee a determinare una variazione del reddito d'impresa e del valore della produzione netta concordati.

OBBLIGO DI COLLEGAMENTO TRA POS E REGISTRATORI TELEMATICI - AMBITO APPLICATIVO - GESTIONE DI UN CENTRO RICREATIVO

Con risposta a interpello 20.2.2026 n. 44, l'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito all'obbligo di collegamento tra POS e strumenti di certificazione dei corrispettivi da parte di una società che gestisce centri ricreativi comprensivi di *bowling*, sale giochi e servizio di bar e ristorante.

QUADRO NORMATIVO

L'obbligo di collegamento tra strumenti di pagamento elettronico e strumenti di certificazione dei corrispettivi è previsto dall'art. 2 co. 3 del DLgs. 127/2015.

L'obbligo è efficace dall'1.1.2026 ma, non essendo ancora disponibile il servizio *web* che consente l'associazione "logica" tra POS e registratori, è stato previsto un regime transitorio (cfr. provv. Agenzia delle Entrate 31.10.2025 n. 424470).

Il medesimo art. 2 co. 3 del DLgs. 127/2015 prevede anche l'obbligo, per gli esercenti, di memorizzare e trasmettere, unitamente ai corrispettivi, i dati dei pagamenti elettronici giornalieri, riportando nel documento commerciale le forme di pagamento utilizzate e il relativo ammontare.

ATTIVITÀ DI BOWLING E SALE GIOCHI

Nella risposta 44/2026, l'Agenzia delle Entrate chiarisce che:

- per l'attività di *bowling* non è obbligatorio collegare il POS alla biglietteria automatizzata, in quanto i relativi corrispettivi sono esclusi dall'obbligo di trasmissione all'Agenzia delle Entrate ai sensi dell'art. 2 del DLgs. 127/2015, essendo i dati dei titoli di accesso già oggetto di separata trasmissione alla SIAE;
- per le attività della sala giochi gestite mediante apparecchi da divertimento e intrattenimento, valendo l'esonero dalla trasmissione dei corrispettivi, non è obbligatorio attivare un POS dedicato e associato a un registratore telematico.

L'obbligo di collegamento del POS al registratore telematico viene confermato, invece, per l'attività di bar e ristorazione. Al riguardo, viene chiarito che il collegamento mediante il protocollo di "Scambio importo" utilizzato per semplificare l'attività dell'esercente ed evitare errori di digitazione, non è precluso, ma non rileva ai fini dell'adempimento di cui all'art. 2 co. 3 del DLgs. 127/2015.

UTILIZZO DI UN UNICO POS PER DIVERSE ATTIVITÀ

L'Agenzia delle Entrate chiarisce inoltre che è possibile utilizzare un unico POS per gli incassi derivanti dalle diverse attività sopra individuate (alcune esonerate dalla trasmissione dei corrispettivi), essendo necessario e sufficiente, da parte dell'esercente:

- adempiere all'obbligo di collegamento tra POS e strumento di certificazione fiscale (nel caso specifico, l'esercente dovrà collegare il POS al registratore telematico utilizzato per l'attività di bar e ristorante);
- registrare correttamente, in fase di vendita e di emissione del documento commerciale, le forme di pagamento utilizzate e il relativo ammontare.

Strumenti di pagamento elettronico utilizzabili

In merito alla possibilità di collegare ai registratori anche strumenti di pagamento elettronico diversi dai POS (es. dispositivi portatili utilizzabili tramite *smartphone*), l'Agenzia delle Entrate osserva che non vi è una preclusione normativa al loro utilizzo, fermo restando l'obbligo di censimento e di collegamento previsto dall'art. 2 co. 3 del DLgs. 127/2015.

PROVVIGIONI DELLE AGENZIE DI VIAGGIO E TURISMO - RINVIO ALL'1.5.2026 DEL TERMINE INIZIALE DI APPLICAZIONE DELLA RITENUTA

L'art. 1 co. 140 - 142 della L. 199/2025 ha previsto l'abrogazione del regime di esonero dall'applicazione della ritenuta (ex art. 25-*bis* co. 5 del DPR 600/73) per le provvigioni percepite:

- dalle agenzie di viaggio e turismo;
- dagli agenti, raccomandatari e mediatori marittimi e aerei;
- dagli agenti e commissionari di imprese petrolifere per le prestazioni ad esse rese direttamente.

Decorrenza

L'abolizione del regime di esonero e il conseguente obbligo di applicazione della ritenuta avrebbero dovuto applicarsi dall'1.3.2026.

Tuttavia, considerata la complessità dell'adeguamento dei sistemi informatici, il Min. Economia e Finanze, con il comunicato stampa 27.2.2026 n. 25, ha annunciato che un provvedimento legislativo di prossima emanazione confermerà il regime di esonero fino al 30.4.2026, con la conseguenza che saranno soggette a ritenuta d'acconto le provvigioni pagate ai citati soggetti dall'1.5.2026, anche se maturate anteriormente.

CEDOLARE SECCA SULLE LOCAZIONI COMMERCIALI - SUCCESSIVE PROROGHE - CHIARIMENTI

Con la risposta a interpello 11.2.2026 n. 34, l'Agenzia delle Entrate ha fornito ulteriori chiarimenti sull'applicazione della cedolare secca ai contratti di locazione commerciale di negozi o botteghe. Si ricorda, in proposito, che l'art. 1 co. 59 della L. 30.12.2018 n. 145 (legge di bilancio 2019) aveva introdotto la possibilità di accedere alla cedolare secca del 21%, a determinate condizioni, per i contratti di locazione:

- riguardanti i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1 (negozi o botteghe) e le relative pertinenze;
- di superficie fino a 600 metri quadrati (senza includere nel computo le pertinenze);
- stipulati nel 2019, tra soggetti che al 15.10.2018 non avevano già in essere un contratto per lo stesso immobile, ma interrotto in anticipo.

Si trattava di una disciplina particolare che non è stata più riproposta ed è rimasta limitata ai soli contratti di locazione commerciale stipulati nel 2019.

CASO DI SPECIE

La risposta 34/2026 riguarda un contratto di locazione avente ad oggetto un locale commerciale classificato C/1, stipulato nel 2013 e prorogato alla prima scadenza (2019) per ulteriori 6 anni. In sede di proroga, nel 2019, il proprietario aveva potuto approfittare della novità introdotta dalla legge di bilancio 2019, optando per la cedolare secca sulla locazione commerciale (cfr. risposta a interpello Agenzia delle Entrate 22.7.2019 n. 297).

Nel 2025, il contratto (stipulato nel 2013 e prorogato nel 2019 con opzione per la cedolare secca) è giunto ad una nuova scadenza e, in occasione dell'ulteriore proroga di 6 anni, il contribuente chiedeva all'Agenzia delle Entrate se potesse continuare ad applicare la tassa piatta esprimendo nuovamente l'opzione in sede di proroga.

OPZIONE SULLA SECONDA PROROGA

L'Agenzia delle Entrate risponde negativamente, rilevando che la possibilità di optare per la cedolare secca sulle locazioni commerciali, in sede di proroga contrattuale è circoscritta ai:

- contratti stipulati *ex novo* nel 2019;
- contratti prorogati nel 2019.

Nel 2025, possono quindi esprimere validamente l'opzione per la cedolare secca di cui all'art. 1 co. 59 della L. 145/2018, in presenza delle condizioni di legge:

- in sede di prima proroga, solo i contratti di locazione commerciale stipulati nel 2019;
- e non, invece, quelli, stipulati prima del 2019, per i quali la tassa piatta è stata già fruita esprimendo l'opzione in sede di proroga nel 2019.

SISMABONUS "ACQUISTI" - ROGITI STIPULATI NEL 2024 - PARTE DI SPESE SOSTENUTE

NEL 2025 - ESERCIZIO DELLE OPZIONI

Nelle risposte a interpello Agenzia delle Entrate 10.2.2026 n. 30 e 11.2.2026 n. 31 sono stati forniti chiarimenti in merito al c.d. sismabonus “acquisti”, di cui all’art. 16 co. 1-*septies* del DL 63/2013.

ALTERNATIVITÀ TRA SISMABONUS “INTERVENTI” E “ACQUISTI”

Nella risposta 30/2026, l’Agenzia delle Entrate ribadisce che la detrazione sismabonus “interventi” (di cui al co. 1-*bis* dell’art. 16 del DL 63/2013) e la detrazione sismabonus “acquisti” (di cui al successivo co. 1-*septies* del medesimo art. 16) sono alternative.

Quindi, se l’impresa di costruzione o ristrutturazione immobiliare, che ha demolito e ricostruito l’intero edificio, beneficia del sismabonus di cui al co. 1-*bis* dell’art. 16 del DL 63/2013 sulle spese che ha sostenuto per realizzare l’intervento, gli acquirenti delle singole unità immobiliari site nell’edificio non possono beneficiare del “sismabonus acquisti”, di cui al co. 1-*septies* dell’art. 16 del DL 63/2013, sulle spese che hanno sostenuto per acquistare l’unità immobiliare.

Viceversa, se anche uno soltanto degli acquirenti delle singole unità immobiliari site nell’edificio ha beneficiato del sismabonus “acquisti” di cui al co. 1-*septies* dell’art. 16 del DL 63/2013 sulle spese che ha sostenuto per acquistare l’unità immobiliare, l’impresa di costruzione o ristrutturazione immobiliare non può beneficiare del sismabonus di cui al co. 1-*bis* dell’art. 16 del DL 63/2013 neppure su una parte delle spese che ha sostenuto per realizzare l’intervento proporzionale al “peso edilizio” (volumetrico o superficiale) delle unità immobiliari acquistate senza sismabonus “acquisti” sul totale delle unità immobiliari in cui l’edificio risulta porzionato.

SPESE SOSTENUTE DALL’1.1.2025 - OPZIONE NON ESERCITABILE

Ai sensi dell’art. 121 del DL 34/2020, le opzioni per la cessione o lo sconto sul corrispettivo delle spese che danno diritto alla generalità delle detrazioni “edilizie”, compreso il sismabonus “acquisti” di cui all’art. 16 co. 1-*septies* del DL 63/2013, sono possibili solo per le spese sostenute dal 2020 al 2024 (semprech  non si rientri nel “blocco delle opzioni” introdotto dall’art. 2 del DL 11/2023 a decorrere dal 17.2.2023 ed esteso da successivi provvedimenti normativi).

Di conseguenza, come confermato dalla risposta a interpello 30/2026 (ma anche dalla risposta 31/2026), per gli acquirenti degli immobili con i requisiti per beneficiare del sismabonus “acquisti” che hanno stipulato il rogito di compravendita nell’anno 2025 e che hanno sostenuto nel 2025 le relative spese, non   possibile optare per la cessione della detrazione o lo sconto sul corrispettivo.

ROGITI EFFETTUATI NEL 2024 CON SPESA PAGATA IN PARTE NEL 2024 E IN PARTE NEL 2025

Nella risposta a interpello 11.2.2026 n. 31, l’Agenzia delle Entrate si   occupata dei rogiti di unit  immobiliari che sono stati stipulati alla fine del 2024, relativamente alle quali gli acquirenti potevano beneficiare del sismabonus “acquisti” di cui al co. 1-*septies* dell’art. 16 del DL 63/2013, con la previsione del pagamento del prezzo solo in parte contestualmente alla stipula e in parte nel corso del 2025.

Posto che la detrazione IRPEF/IRES sismabonus “acquisti” pu  essere fruita all’avvenuta ultimazione dell’intervento “presupposto”, che   costituito dalla demolizione dell’intero edificio e dalla sua ricostruzione con passaggio a una classe di rischio sismico inferiore rispetto alla classe di rischio sismico dell’edificio preesistente, la risposta 31/2026 ribadisce un principio generale che riguarda tutti i *bonus* “edilizi”, ossia che, per i soggetti non titolari di reddito d’impresa che seguono il principio di cassa, ai fini dell’imputazione delle spese occorre riferirsi a quelle sostenute ed effettivamente pagate.

Quindi, dato che la spesa detraibile con il sismabonus “acquisti” non pu  superare il tetto massimo di 96.000,00 euro, per poter godere dello sconto in fattura “integrale” (di 81.600,00 euro nel caso in cui la detrazione spetti con l’aliquota dell’85% o di 72.000,00 euro nel caso dell’aliquota al 75%)   necessario aver pagato per intero la parte di spesa che concorre ad arrivare al limite di 96.000,00 euro (14.400,00 euro nel caso di detrazione all’85% o 24.000,00 euro con l’aliquota del 75%).

SOGGETTI IN REGIME FORFETTARIO - SUPERAMENTO DEL LIMITE DI RICAVI E COMPENSI

Con la risposta a interpello 10.2.2026 n. 26, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che i compensi percepiti o i ricavi conseguiti dal professionista o dall'imprenditore in regime forfettario di cui alla L. 190/2014 concorrono al raggiungimento della soglia di 85.000,00 euro anche nel caso in cui tali somme siano state erogate per errore e successivamente restituite al committente.

Nel caso oggetto di interpello, nell'anno 2024 era stato superato il limite di 85.000,00 euro per effetto dell'incasso di somme non dovute e la restituzione delle stesse era avvenuta nell'anno 2025. Sulla base del chiarimento, il superamento della soglia nel 2024 ha determinato la fuoriuscita dal regime forfettario nel 2025.

Resta ferma la possibilità di chiedere il rimborso della maggior imposta versata sulle somme oggetto di restituzione.

REGIME FORFETTARIO E CONTRATTO DI RETE - COMPATIBILITÀ

Con la risposta a interpello 9.2.2026 n. 24, l'Agenzia delle Entrate ha precisato che la partecipazione di un professionista in regime forfettario di cui alla L. 190/2014 ad un contratto di rete nella forma della c.d. "rete-contratto" non integra i presupposti della causa di esclusione inerente alla qualità di socio di società di persone o di srl, oppure di associato in associazione professionale.

IMPUTAZIONE DEI COMPENSI AL PROFESSIONISTA

In caso di partecipazione alla rete-contratto non è configurabile la causa di esclusione in quanto tali entità non hanno soggettività giuridica e il risultato dell'attività è direttamente imputato ai soggetti aderenti.

SOCIETÀ DI FATTO

Nell'eventualità in cui l'attività svolta tramite la rete-contratto risulti qualificabile come esercizio di una società di fatto sarebbe, invece, integrata la causa di esclusione poiché tale tipologia di società è equiparata alla snc.

ATTIVITÀ DI COSTRUZIONE DI EDIFICI - APPLICAZIONE DEGLI ISA E ADESIONE AL CONCORDATO PREVENTIVO BIENNALE

Con la risposta a interpello 12.2.2026 n. 39, l'Agenzia delle Entrate ha affermato l'applicabilità degli ISA a una società esercente attività di costruzione e sviluppo di edifici, riconducibile al codice ATECO 2025 41.00.00, in un periodo d'imposta in cui non sono stati conseguiti ricavi, ma risulta solo la variazione delle rimanenze per effetto dell'attività di costruzione svolta. L'applicabilità dell'ISA DG69U segue infatti regole specifiche rispetto alla generalità degli indici sintetici di affidabilità fiscale, dovendo considerare, oltre ai ricavi, anche la variazione delle rimanenze.

Non essendo ravvisabili cause di esclusione dagli ISA, la società è tenuta all'applicazione degli ISA e, conseguentemente, è possibile l'adesione al concordato preventivo biennale.

CONTRIBUTI INPS ARTIGIANI E COMMERCianti - ALIQUOTE CONTRIBUTIVE PER IL 2026

Con la circ. 9.2.2026 n. 14, l'INPS ha illustrato la contribuzione dovuta per il 2026 dagli iscritti alle Gestioni artigiani e commercianti, che non subisce più ulteriori incrementi avendo raggiunto per tutti dal 2025 la misura ordinaria a regime del 24% prevista dall'art. 24 co. 22 del DL 201/2011.

ALIQUOTE CONTRIBUTIVE ARTIGIANI

Per gli artigiani, l'aliquota contributiva per il 2026 rimane quindi pari al 24%.

Tale aliquota del 24% si applica anche ai coadiuvanti/coadiutori con età non superiore a 21 anni, come nel 2025.

Per il reddito eccedente l'importo di 56.224,00 euro (rispetto al precedente limite di 55.448,00 euro), la suddetta aliquota è aumentata di un punto, diventando quindi pari al 25%.

ALIQUOTE CONTRIBUTIVE COMMERCianti

Per i commercianti, è dovuta l'aliquota aggiuntiva per il finanziamento dell'indennizzo per la cessazione definitiva dell'attività, che dall'1.1.2022 è stabilita nella misura dello 0,48% (art. 1 co. 380 della L. 178/2020).

L'aliquota contributiva per il 2026 rimane quindi pari al 24,48%.

Tale aliquota del 24,48% si applica anche ai coadiuvanti/coadiutori con età non superiore a 21 anni, come nel 2025.

Per il reddito eccedente l'importo di 56.224,00 euro (rispetto al precedente limite di 55.448,00 euro), la suddetta aliquota è aumentata di un punto, diventando quindi pari al 25,48%.

RIDUZIONE PER I SOGGETTI GIÀ PENSIONATI

Per gli artigiani e commercianti con più di 65 anni di età, già pensionati, resta fermo che i contributi dovuti sono ridotti alla metà.

RIDUZIONE PER I SOGGETTI CHE HANNO INIZIATO L'ATTIVITÀ NEL 2025

L'art. 1 co. 186 della L. 30.12.2024 n. 207 (legge di bilancio 2025) ha previsto una riduzione contributiva del 50% anche a favore dei lavoratori che si sono iscritti nel corso del 2025 per la prima volta a una delle Gestioni artigiani e commercianti.

Soggetti interessati

Possono beneficiare dell'agevolazione i seguenti soggetti:

- gli imprenditori individuali (inclusi quelli in regime forfettario di cui alla L. 190/2014);
- i soci di società di persone e di srl;
- i coadiuvanti e i coadiutori familiari dei titolari.

Condizione per usufruire della riduzione è che questi soggetti:

- abbiano avviato nel corso del 2025 un'attività lavorativa in forma di impresa individuale o societaria;
- si siano iscritti per la prima volta a una delle gestioni degli artigiani e degli esercenti attività commerciali nel medesimo arco temporale.

Per i coadiutori e coadiuvanti familiari l'attività lavorativa può essere iniziata nel corso del 2025 anche in imprese già attive.

Riduzione contributiva

La riduzione del 50% riguarda sia i contributi minimi, sia i contributi a percentuale calcolati sulla base dei redditi d'impresa complessivamente dichiarati.

Il dimezzamento si applica sulla sola aliquota IVS; resta dovuto in misura piena il contributo di maternità e quello per la cessazione dell'attività commerciale.

Durata

L'agevolazione è fruibile per 36 mesi, in modo continuativo, a partire dalla data di avvio dell'attività d'impresa o di primo ingresso nella società nel 2025.

CONTRIBUTO DI MATERNITÀ

Sia per gli artigiani che per i commercianti, il contributo per le prestazioni di maternità rimane pari a 0,62 euro mensili (7,44 euro su base annua).

MINIMALE DI REDDITO PER IL 2026

Il minimale di reddito per il 2026, da prendere in considerazione ai fini del calcolo dei contributi dovuti da artigiani e commercianti, è pari a 18.808,00 euro (18.555,00 euro per il 2025).

MASSIMALE DI REDDITO PER IL 2026

Il massimale di reddito per il 2026, oltre il quale non è più dovuta la contribuzione INPS, è invece pari:

- a 93.707,00 euro (92.413,00 euro per il 2025), per coloro che hanno anzianità contributiva al 31.12.95;
- ovvero a 122.295,00 euro (120.607,00 euro per il 2025), per coloro che non hanno anzianità contributiva al 31.12.95, iscritti a partire dall'1.1.96 o successivamente a tale data.

ADESIONE AL CONCORDATO PREVENTIVO BIENNALE

L'adesione al concordato preventivo biennale, di cui al DLgs. 12.2.2024 n. 13, non fa venire meno gli obblighi contributivi e la base imponibile concordata assume rilevanza anche ai fini della determinazione dei contributi previdenziali obbligatori.

Resta ferma la possibilità per il contribuente di versare i contributi sul reddito effettivo, se di importo superiore a quello concordato come integrato ai sensi degli artt. 15 e 16 del citato DLgs. 13/2024.

MODALITÀ E TERMINI DI VERSAMENTO DEI CONTRIBUTI

I versamenti dei contributi devono essere effettuati, mediante il modello F24, entro:

- il 18.5.2026, il 20.8.2026, il 16.11.2026 e il 16.2.2027, per quanto concerne il versamento delle quattro rate dei contributi dovuti sul minimale di reddito;
- i termini previsti per il pagamento dell'IRPEF, per quanto riguarda i contributi dovuti sulla quota di reddito eccedente il minimale, a titolo di primo e secondo acconto 2026 e saldo 2026.

SOGGETTI ISCRITTI ALLA GESTIONE SEPARATA INPS EX L. 335/95 - ALIQUOTE CONTRIBUTIVE PER IL 2026

Con la circ. 3.2.2026 n. 8, l'INPS ha indicato le misure delle aliquote e i valori reddituali da utilizzare ai fini del calcolo dei contributi dovuti per il 2026 dai soggetti iscritti alla Gestione separata ex art. 2 co. 26 della L. 335/95.

ALIQUOTE PER I COLLABORATORI E SOGGETTI ASSIMILATI

Nei confronti dei collaboratori e delle figure assimilate, iscritti in via esclusiva alla Gestione separata INPS e non pensionati, l'aliquota di contribuzione previdenziale è pari al 33%.

A tale valore vanno sommate:

- l'aliquota contributiva aggiuntiva dello 0,72% per il finanziamento della tutela relativa alla maternità, agli assegni per il nucleo familiare e alla malattia;
- l'aliquota contributiva aggiuntiva per il finanziamento dell'indennità di disoccupazione DIS-COLL, che dall'1.1.2022 è dovuta nella stessa misura prevista per la NASPI (art. 1 co. 223 della L. 234/2021), quindi pari all'1,31%.

Pertanto, le aliquote contributive per il 2026 confermano quelle del 2025 e sono pari al:

- 35,03%, in caso di contribuzione aggiuntiva DIS-COLL;
- 33,72%, in mancanza di contribuzione aggiuntiva DIS-COLL (es. per i venditori porta a porta e i lavoratori autonomi occasionali).

Collaboratori del settore sportivo dilettantistico

L'iscrizione alla Gestione separata INPS è prevista anche per i lavoratori titolari di contratti di collaborazione coordinata e continuativa nel settore sportivo dilettantistico (artt. 35 e 37 del DLgs. 36/2021).

Ove tali soggetti non siano assicurati presso altre forme di previdenza obbligatoria, nè titolari di pensione diretta, l'aliquota contributiva ai fini previdenziali:

- è pari al 25%;
- si applica al superamento dell'importo di compensi pari a 5.000,00 euro annui.

Inoltre, ai sensi dell'art. 35 co. 8-ter del DLgs. 36/2021, fino al 31.12.2027 la contribuzione dovuta ai fini previdenziali deve essere calcolata sul 50% dell'imponibile contributivo.

Si applicano altresì l'aliquota dello 0,72% (per la tutela della maternità, gli assegni al nucleo familiare e la malattia) e dell'1,31% (per la DIS-COLL), per un totale del 2,03%, calcolate sulla totalità dei compensi al netto della franchigia di 5.000,00 euro annui.

Addetti al controllo e alla disciplina delle corse ippiche e delle manifestazioni del cavallo da sella

Il suddetto regime contributivo per i collaboratori del settore sportivo dilettantistico è applicabile anche agli addetti al controllo e alla disciplina delle corse ippiche e delle manifestazioni del cavallo da sella sulle quali è autorizzato l'esercizio di scommesse sportive, per i quali l'art. 1 co. 553 della L. 30.12.2024 n. 207 (legge di bilancio 2025) ha previsto l'obbligo di iscrizione alla Gestione separata INPS ex L. 335/95 a decorrere dall'1.1.2025.

Soggetti pensionati o assicurati anche presso altre forme previdenziali obbligatorie

Per i collaboratori e soggetti assimilati titolari di pensione o assicurati anche presso altre forme previdenziali obbligatorie, per il 2026 continua ad applicarsi la sola aliquota previdenziale del 24%.

L'aliquota del 24% è applicabile anche in relazione ai suddetti lavoratori nell'ambito sportivo dilettantistico o addetti al controllo delle corse ippiche, assicurati anche presso altre forme di previdenza obbligatorie o titolari di pensione diretta (ferme restando la suddetta franchigia di 5.000,00 euro annui e la riduzione al 50% dell'imponibile contributivo).

ALIQUEUTE PER I PROFESSIONISTI

Con riferimento ai lavoratori autonomi titolari di partita IVA, iscritti alla Gestione separata INPS e non iscritti ad altre gestioni previdenziali obbligatorie né pensionati, sono confermate:

- l'aliquota previdenziale del 25%;
- l'aliquota aggiuntiva dello 0,72% per il finanziamento della tutela relativa alla maternità, agli assegni per il nucleo familiare e alla malattia;
- l'aliquota aggiuntiva dello 0,35% per il finanziamento dell'indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa (ISCRO), come stabilito dall'art. 1 co. 154 della L. 213/2023.

L'aliquota complessiva dovuta per il 2026 è quindi pari al 26,07%, come nel 2025.

Professionisti del settore sportivo dilettantistico

Con riguardo ai professionisti del settore sportivo dilettantistico, che non siano assicurati presso altre forme di previdenza obbligatoria, né titolari di pensione diretta:

- l'aliquota contributiva previdenziale è fissata al 25%, calcolata sul 50% dei compensi (fino al 2027) al netto della franchigia di 5.000,00 euro annui;
- si applica l'aliquota aggiuntiva dell'1,07% (malattia, maternità e ISCRO), calcolata sul totale dei compensi al netto della franchigia di 5.000,00 euro annui.

Soggetti pensionati o assicurati anche presso altre forme previdenziali obbligatorie

Per i professionisti titolari di pensione o assicurati anche presso altre forme previdenziali obbligatorie, per il 2026 continua ad applicarsi la sola aliquota previdenziale del 24%.

L'aliquota del 24% è applicabile anche in relazione ai professionisti del settore sportivo dilettantistico, assicurati anche presso altre forme di previdenza obbligatorie o titolari di pensione diretta, da calcolare sul 50% dei compensi (fino al 2027), al netto della franchigia di 5.000,00 euro annui.

MASSIMALE DI REDDITO PER IL 2026

Il massimale di reddito per il 2026, oltre il quale non è più dovuta la contribuzione alla Gestione separata INPS, è pari a 122.295,00 euro (120.607,00 euro per il 2025).

MINIMALE DI REDDITO PER IL 2026

Il minimale di reddito valido per il 2026, ai fini dell'accredito dell'intero anno di contribuzione, è invece pari a 18.808,00 euro (18.555,00 euro per il 2025).

SCADENZA	ADEMPIMENTO	COMMENTO
15.3.2026	Trasmissione dati acquisti dall'estero	I soggetti passivi IVA, residenti o stabiliti in Italia, devono trasmettere in via telematica all'Agenzia delle Entrate, in formato XML tramite il Sistema di Interscambio: • i dati relativi alle operazioni di acquisto di beni e di prestazioni di servizi da soggetti non stabiliti in Italia; • in relazione ai documenti comprovanti l'operazione ricevuti nel mese di febbraio 2026 o ad operazioni effettuate nel mese di febbraio 2026. La comunicazione non riguarda: • le operazioni per le quali è stata ricevuta una bolletta doganale o una fattura elettronica; • gli acquisti di beni e servizi non rilevanti territorialmente ai fini IVA in Italia ai sensi degli artt. 7 - 7-octies del DPR 633/72, qualora siano di importo non superiore a 5.000,00 euro per singola operazione.
16.3.2026	Certificazione redditi da lavoro e da locazioni brevi	I sostituti d'imposta devono consegnare ai sostituiti (es. dipendenti, collaboratori coordinati e continuativi, professionisti, agenti, titolari di diritti d'autore, lavoratori occasionali, percettori di redditi da locazioni brevi, ecc.) la certificazione, relativa all'anno 2025: • delle somme e valori corrisposti; • delle ritenute operate; • delle detrazioni d'imposta effettuate; • dei contributi previdenziali trattenuti. Per il rilascio della certificazione occorre utilizzare il modello "sintetico" della Certificazione Unica 2026, approvato dall'Agenzia delle Entrate. Le certificazioni non devono più essere rilasciate in relazione ai compensi corrisposti ai contribuenti che adottano il regime forfettario (ex art. 1 co. 54 - 89 della L. 190/2014) o il regime di vantaggio (ex art. 27 del DL 98/2011, c.d. "contribuenti minimi"), ad eccezione dei medici di medicina generale, dei medici di continuità assistenziale con rapporto di lavoro a tempo determinato e dei pediatri di libera scelta, convenzionati con il Servizio sanitario nazionale. Se la certificazione relativa al 2025 è già stata consegnata utilizzando il modello di Certificazione Unica 2025 (es. a seguito di richiesta avanzata dal lavoratore in sede di cessazione del rapporto nel corso del 2025), entro la scadenza in esame occorre sostituirla consegnando la nuova Certificazione Unica 2026.
16.3.2026	Certificazione dividendi	I soggetti che, nel 2025, hanno corrisposto utili derivanti dalla partecipazione a soggetti IRES, residenti e non residenti nel territorio dello Stato, devono consegnare ai percettori l'apposita certificazione: • dei dividendi corrisposti;

SCADENZA	ADEMPIMENTO	COMMENTO
<i>segue</i>		delle relative ritenute d'acconto operate. La certificazione non deve essere rilasciata in caso di utili assoggettati a ritenuta a titolo d'imposta o a imposta sostitutiva. La certificazione va rilasciata utilizzando l'apposito modello CUPE approvato dal provv. Agenzia delle Entrate 15.1.2019 n. 10663 (le relative istruzioni sono state aggiornate l'11.2.2021 e il 18.12.2023).
16.3.2026	Certificazione <i>capital gain</i>	I notai, gli intermediari professionali, le società ed enti emittenti, che comunque intervengono, anche in qualità di controparti, nelle cessioni e nelle altre operazioni che possono generare redditi diversi di natura finanziaria (c.d. "<i>capital gain</i>"), devono rilasciare alle parti la certificazione delle operazioni effettuate nell'anno 2025. L'obbligo di certificazione non si applica se il contribuente ha optato per il regime del "risparmio amministrato" o del "risparmio gestito". Per la certificazione in esame non è previsto un apposito modello.
16.3.2026	Altre certificazioni	I sostituti d'imposta devono rilasciare le altre certificazioni, relative al 2025, in relazione agli altri redditi soggetti a ritenuta, diversi da quelli precedenti (es. interessi relativi a finanziamenti e altri redditi di capitale). La certificazione avviene in forma libera, purché attesti l'ammontare: - delle somme e dei valori corrisposti, al lordo e al netto di eventuali deduzioni spettanti; - delle ritenute operate.
16.3.2026	Trasmissione telematica Certificazioni Uniche	I sostituti d'imposta o gli intermediari abilitati devono trasmettere in via telematica all'Agenzia delle Entrate le Certificazioni Uniche relative al 2025: - utilizzando il modello "ordinario" della Certificazione Unica 2026, approvato dall'Agenzia delle Entrate; - nel rispetto delle previste specifiche tecniche. Il flusso telematico può essere suddiviso inviando separatamente, anche da parte di soggetti diversi (es. consulente del lavoro e commercialista): - le certificazioni dei dati relativi ai redditi di lavoro dipendente e assimilati; - rispetto alle certificazioni dei dati dei redditi di lavoro autonomo, delle provvigioni, dei redditi diversi e delle locazioni brevi. Le Certificazioni non devono più essere trasmesse in relazione ai compensi corrisposti ai contribuenti che adottano il regime forfettario (ex art. 1 co. 54 - 89 della L. 190/2014) o il regime di vantaggio (ex art. 27 del DL 98/2011, c.d. "contribuenti minimi"), ad eccezione dei medici di medicina

SCADENZA	ADEMPIMENTO	COMMENTO
<i>segue</i>		generale, dei medici di continuità assistenziale con rapporto di lavoro a tempo determinato e dei pediatri di libera scelta, convenzionati con il Servizio sanitario nazionale. Se le Certificazioni Uniche 2026 riguardano esclusivamente redditi di lavoro autonomo rientranti nell'esercizio di arte o professione abituale, ovvero provvigioni per prestazioni non occasionali inerenti a rapporti di commissione, agenzia, mediazione, rappresentanza di commercio e procacciamento di affari, in relazione a soggetti diversi dai suddetti contribuenti forfettari e minimi, la trasmissione all'Agenzia delle Entrate può avvenire entro il 30.4.2026. Possono invece essere inviate all'Agenzia delle Entrate entro il termine previsto per la presentazione del modello 770/2026 (2.11.2026, poiché il 31.10.2026 cade di sabato) le certificazioni contenenti esclusivamente redditi esenti o non dichiarabili mediante la dichiarazione precompilata (cioè redditi non dichiarabili con il modello REDDITI PF 2026, ad esempio quelle relative a soggetti diversi dalle persone fisiche con riferimento alle provvigioni o ai corrispettivi erogati dal condominio per contratti di appalto).
16.3.2026	Trasmissione dati spese per interventi su parti comuni condominiali	Gli amministratori di condominio devono comunicare in via telematica all'Agenzia delle Entrate, direttamente o tramite gli intermediari abilitati, i dati relativi alle quote di spesa imputate ai singoli condòmini in relazione alle spese sostenute dal condominio nel 2025 con riferimento: - agli interventi di recupero del patrimonio edilizio, di riqualificazione energetica, antisismici, di rimozione delle barriere architettoniche, di installazione di impianti solari fotovoltaici e di colonnine per la ricarica di veicoli elettrici, compresa l'eventuale spettanza del "superbonus", effettuati sulle parti comuni di edifici residenziali; - all'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici, finalizzati all'arredo delle parti comuni dell'immobile oggetto di ristrutturazione. La comunicazione non è dovuta qualora, con riferimento alle spese sostenute nel 2025 per la totalità degli interventi sulle parti comuni, tutti i condòmini abbiano optato, in luogo dell'utilizzo diretto della detrazione, per la cessione del credito o per lo sconto sul corrispettivo dovuto, laddove ancora possibile.
16.3.2026	Trasmissione dati spese veterinarie	Gli iscritti agli Albi professionali dei veterinari, oppure i soggetti dagli stessi delegati, devono trasmettere in via telematica: - i dati relativi alle spese veterinarie sostenute nel 2025, riguardanti gli animali legalmente detenuti a scopo di compagnia o per la pratica sportiva; - al Sistema Tessera Sanitaria del Ministero dell'Economia e delle Finanze.

SCADENZA	ADEMPIMENTO	COMMENTO
16.3.2026	Trasmissione dati mutui	I soggetti che erogano mutui agrari e fondiari devono comunicare in via telematica all'Anagrafe tributaria, direttamente o tramite gli intermediari abilitati: • i dati relativi all'anno 2025 degli interessi passivi e oneri accessori; • in relazione a tutti i soggetti del rapporto.
16.3.2026	Trasmissione dati contratti assicurativi	Le imprese di assicurazione devono comunicare in via telematica all'Anagrafe tributaria, tramite il Sistema di Interscambio Dati (SID): • i dati relativi all'anno 2025 dei premi di assicurazione detraibili (es. contratti sulla vita, causa morte e contro gli infortuni); • in relazione a tutti i soggetti del rapporto.
16.3.2026	Trasmissione dati contributi previdenziali	Gli enti previdenziali devono comunicare in via telematica all'Anagrafe tributaria, direttamente o tramite gli intermediari abilitati: • i dati relativi all'anno 2025 dei contributi previdenziali ed assistenziali; • in relazione a tutti i soggetti del rapporto.
16.3.2026	Trasmissione dati previdenza complementare	Le forme pensionistiche complementari devono comunicare in via telematica all'Anagrafe tributaria, direttamente o tramite gli intermediari abilitati: • i dati relativi ai contributi di previdenza complementare versati nell'anno 2025, senza il tramite del sostituto d'imposta; • in relazione a tutti i soggetti del rapporto.
16.3.2026	Trasmissione dati rimborsi spese sanitarie	Gli enti, le casse e le società di mutuo soccorso aventi esclusivamente fine assistenziale e i fondi integrativi del Servizio sanitario nazionale devono comunicare in via telematica all'Anagrafe tributaria, direttamente o tramite gli intermediari abilitati, i dati relativi: • alle spese sanitarie rimborsate nell'anno 2025, comprese quelle sostenute negli anni precedenti, per effetto dei contributi versati; • ai contributi versati nell'anno 2025, direttamente o tramite un soggetto diverso dal sostituto d'imposta.
16.3.2026	Trasmissione dati spese funebri	I soggetti che svolgono attività di pompe funebri e attività connesse devono trasmettere in via telematica all'Anagrafe tributaria, direttamente o tramite gli intermediari abilitati: • l'ammontare delle spese funebri sostenute in dipendenza della morte di persone nell'anno 2025, con riferimento a ciascun decesso; • i dati del soggetto deceduto e dei soggetti intestatari del documento fiscale.
16.3.2026	Trasmissione dati spese asili nido	Gli asili nido (pubblici e privati) e gli altri soggetti che ricevono rette per la frequenza di asili nido e per servizi

SCADENZA	ADEMPIMENTO	COMMENTO
<i>segue</i>		infantili devono comunicare in via telematica all'Anagrafe tributaria, direttamente o tramite gli intermediari abilitati, i dati relativi: • alle spese sostenute dai genitori nel 2025, per il pagamento di rette relative alla frequenza dell'asilo nido e di rette per i servizi formativi infantili, con riferimento a ciascun figlio iscritto; • ai rimborsi delle rette, erogati nel 2025, con riferimento a ciascun iscritto all'asilo nido.
16.3.2026	Trasmissione dati spese scolastiche	Le scuole statali, le scuole paritarie private e degli enti locali devono trasmettere in via telematica all'Anagrafe tributaria, direttamente o tramite gli intermediari abilitati, i dati: • delle spese scolastiche detraibili, versate nell'anno 2025 da persone fisiche con modalità diverse dal modello F24; • in relazione a ciascuno studente. L'obbligo di comunicazione riguarda anche i soggetti che erogano rimborsi di spese scolastiche, in relazione ai rimborsi erogati nell'anno 2025, non contenuti nella Certificazione Unica.
16.3.2026	Trasmissione dati spese universitarie	Le Università statali e non statali devono trasmettere in via telematica all'Anagrafe tributaria, direttamente o tramite gli intermediari abilitati: • i dati relativi all'anno 2025 delle spese universitarie sostenute, al netto dei relativi rimborsi e contributi; • con riferimento a ciascuno studente.
16.3.2026	Trasmissione dati rimborsi spese universitarie	I soggetti che erogano rimborsi relativi a spese universitarie, diversi dalle Università e dai datori di lavoro, devono trasmettere in via telematica all'Anagrafe tributaria, direttamente o tramite gli intermediari abilitati: • i dati dei rimborsi delle spese universitarie erogati nell'anno 2025; • con riferimento a ciascuno studente.
16.3.2026	Trasmissione dati spese per abbonamenti al trasporto pubblico	Gli enti pubblici e i soggetti privati affidatari del servizio di trasporto pubblico devono trasmettere in via telematica all'Anagrafe tributaria, direttamente o tramite gli intermediari abilitati, i dati delle spese per l'acquisto degli abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale: • sostenute nell'anno 2025 da persone fisiche; • con l'indicazione dei dati identificativi dei titolari degli abbonamenti e dei soggetti che hanno sostenuto le spese (non è obbligatoria l'indicazione del relativo codice fiscale). L'obbligo di comunicazione riguarda anche i soggetti che erogano rimborsi delle spese per i suddetti abbonamenti, in relazione ai rimborsi erogati nell'anno 2025, non contenuti nella Certificazione Unica.

SCADENZA	ADEMPIMENTO	COMMENTO
16.3.2026	Trasmissione dati erogazioni liberali	Gli enti del Terzo settore iscritti al RUNTS, le ONLUS, le fondazioni e associazioni riconosciute che svolgono attività nell'ambito dei beni culturali e paesaggistici o della ricerca scientifica, possono (o devono in determinati casi) trasmettere in via telematica all'Anagrafe tributaria, direttamente o tramite gli intermediari abilitati, i dati delle: • erogazioni liberali in denaro ricevute nell'anno 2025 da persone fisiche ed effettuate tramite banca, ufficio postale o altri sistemi di pagamento "tracciabili", con l'indicazione dei dati identificativi dei soggetti eroganti; • erogazioni liberali restituite nell'anno 2025, con l'indicazione del soggetto a favore del quale è stata effettuata la restituzione.
16.3.2026	Tassa numerazione e bollatura libri e registri	Le società di capitali devono versare la tassa annuale di concessione governativa per la numerazione e bollatura iniziale di libri e registri (es. libro giornale, libro inventari), dovuta nella misura forfettaria di: • 309,87 euro, se il capitale sociale o fondo di dotazione non supera l'ammontare di 516.456,90 euro; • ovvero 516,46 euro, se il capitale sociale o fondo di dotazione supera l'ammontare di 516.456,90 euro. L'importo della tassa prescinde: • dal numero dei libri e registri; • dalle relative pagine.
16.3.2026	Versamento saldo IVA 2025	I contribuenti titolari di partita IVA devono versare il saldo dell'imposta derivante dalla dichiarazione per l'anno 2025 (modello IVA 2026). Tuttavia, il versamento del saldo IVA può essere differito, da parte di tutti i soggetti: • entro il 30.6.2026, maggiorando le somme da versare degli interessi nella misura dello 0,4% per ogni mese o frazione di mese successivo al 16 marzo; • oppure entro il 30.7.2026, maggiorando le somme da versare, comprensive della suddetta maggiorazione, dell'ulteriore maggiorazione dello 0,4%.
16.3.2026	Versamento IVA mensile	I contribuenti titolari di partita IVA in regime mensile devono: • liquidare l'IVA relativa al mese di febbraio 2026; • versare l'IVA a debito. I soggetti che affidano la tenuta della contabilità a terzi e ne hanno dato comunicazione all'ufficio delle Entrate, nel liquidare e versare l'IVA possono far riferimento all'IVA divenuta esigibile nel secondo mese precedente.

SCADENZA	ADEMPIMENTO	COMMENTO
<i>segue</i>		Se l'importo dovuto, unitamente a quello di gennaio 2026, non supera il limite di 100,00 euro, il versamento potrà essere effettuato insieme a quello relativo al mese successivo. È possibile il versamento trimestrale, senza applicazione degli interessi, dell'IVA relativa ad operazioni derivanti da contratti di subfornitura, qualora per il pagamento del prezzo sia stato pattuito un termine successivo alla consegna del bene o alla comunicazione dell'avvenuta esecuzione della prestazione di servizi.
16.3.2026	Versamento ritenute e addizionali	I sostituti d'imposta devono versare: • le ritenute alla fonte operate nel mese di febbraio 2026; • le addizionali IRPEF trattenute nel mese di febbraio 2026 sui redditi di lavoro dipendente e assimilati. I soggetti che corrispondono compensi per lavoro autonomo o provvigioni possono non effettuare il versamento delle ritenute di cui agli artt. 25 e 25-bis del DPR 600/73, entro il termine in esame, se l'ammontare cumulativo delle ritenute operate nei mesi di gennaio e febbraio 2026 non supera 100,00 euro. Il condominio che corrisponde corrispettivi per appalti di opere o servizi può non effettuare il versamento delle ritenute di cui all'art. 25-ter del DPR 600/73, entro il termine in esame, se l'ammontare cumulativo delle ritenute operate nei mesi di gennaio e febbraio 2026 non è di almeno 500,00 euro.
25.3.2026	Presentazione modelli INTRASTAT	I soggetti che hanno effettuato operazioni intracomunitarie presentano all'Agenzia delle Entrate i modelli INTRASTAT: • relativi al mese di febbraio 2026, in via obbligatoria o facoltativa; • mediante trasmissione telematica. I soggetti che, nel mese di febbraio 2026, hanno superato la soglia per la presentazione trimestrale dei modelli INTRASTAT presentano: • i modelli relativi ai mesi di gennaio e febbraio 2026, appositamente contrassegnati, in via obbligatoria o facoltativa; • mediante trasmissione telematica. Con la determinazione Agenzia delle Dogane e dei Monopoli 23.12.2021 n. 493869 sono stati approvati i nuovi modelli INTRASTAT e sono state previste ulteriori semplificazioni per la presentazione dei modelli INTRASTAT, applicabili a partire dagli elenchi relativi al 2022. La determinazione Agenzia delle Dogane e dei Monopoli 3.2.2026 n. 84415 ha invece innalzato la soglia per la

SCADENZA	ADEMPIMENTO	COMMENTO
<i>segue</i>		presentazione dei modelli relativi agli acquisti intracomunitari di beni, a partire dagli elenchi relativi al 2026.
31.3.2026	Iscrizione delle ONLUS al RUNTS	Le ONLUS che erano iscritte nell'apposita Anagrafe tenuta dall'Agenzia delle Entrate, soppressa dall'1.1.2026 a seguito della piena operatività della riforma del Terzo settore di cui al DLgs. 117/2017, devono presentare la domanda di iscrizione nel Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS), secondo le modalità definite dal Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, acquisendo la qualifica di enti del Terzo settore (ETS), al fine di: • beneficiare della relativa disciplina, comprese le previste agevolazioni fiscali, senza l'obbligo di devoluzione del patrimonio; • mantenere il diritto al contributo del 5 per mille dell'IRPEF, mediante un nuovo accreditamento tramite il portale del RUNTS.
31.3.2026	Stipulazione polizza assicurativa contro i rischi catastrofali	Le micro e piccole imprese turistico-ricettive, le micro e piccole imprese del settore della somministrazione di alimenti e bevande e le imprese della pesca e dell'acquacoltura, con sede legale in Italia o aventi sede legale all'estero con una stabile organizzazione in Italia, tenute all'iscrizione nel Registro delle imprese ai sensi dell'art. 2188 c.c., devono stipulare un'assicurazione a copertura dei danni: • relativi ai beni individuati all'art. 2424 co. 1 c.c., sezione Attivo, voce B-II, n. 1, 2 e 3 (terreni e fabbricati, impianti e macchinari, attrezzature industriali e commerciali); • direttamente cagionati da calamità naturali ed eventi catastrofali verificatisi sul territorio nazionale (sismi, alluvioni, frane, inondazioni ed esondazioni). Sono escluse da questo adempimento le imprese agricole di cui all'art. 2135 c.c., per le quali opera il Fondo mutualistico nazionale per la copertura dei danni catastrofali meteorologici.
31.3.2026	Comunicazioni di completamento per il credito d'imposta investimenti 4.0	Le imprese che intendono fruire del credito d'imposta per investimenti 4.0 devono effettuare in via telematica al GSE, tramite il sistema informatico disponibile nell'apposita sezione "Transizione 4.0" del relativo sito internet (www.gse.it), la comunicazione di completamento per gli investimenti effettuati entro il 31.12.2025 ammissibili al credito d'imposta. Il Ministero delle Imprese e del <i>made in Italy</i> (MIMIT) ha precisato che: • le imprese che hanno già prenotato e confermato le risorse e che non hanno ancora completato la procedura hanno tempo fino al 31.3.2026 per presentare la comunicazione di completamento;

SCADENZA	ADEMPIMENTO	COMMENTO
<i>segue</i>		le imprese che hanno ricevuto da parte del GSE la comunicazione di nuova disponibilità di risorse devono presentare la comunicazione di conferma entro 30 giorni dalla ricezione della suddetta comunicazione e conseguentemente la comunicazione di completamento entro il 31.3.2026.
31.3.2026	Modello "EAS"	Gli enti associativi privati (salvo specifiche esclusioni, es. ONLUS) devono presentare all'Agenzia delle Entrate il modello "EAS": - se nell'anno 2025 sono intervenute variazioni rispetto a quanto già comunicato; - al fine di beneficiare della non imponibilità ai fini IVA e IRES dei corrispettivi, delle quote e dei contributi. La presentazione deve avvenire: - in via telematica; - direttamente, o avvalendosi degli intermediari abilitati. Sono esentati dall'obbligo in esame: - gli enti del Terzo settore iscritti al RUNTS (art. 94 co. 4 del DLgs. 117/2017); - le associazioni e le società sportive dilettantistiche iscritte nel Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche (art. 6 co. 6-<i>bis</i> del DLgs. 39/2021).

SCADENZA	ADEMPIMENTO	COMMENTO
31.3.2026	Registrazione contratti di locazione	Le parti contraenti devono provvedere: • alla registrazione dei nuovi contratti di locazione di immobili con decorrenza inizio mese di marzo 2026 e al pagamento della relativa imposta di registro; • al versamento dell'imposta di registro anche per i rinnovi e le annualità di contratti di locazione con decorrenza inizio mese di marzo 2026. Per la registrazione è obbligatorio utilizzare il "modello RLI", approvato con il provv. Agenzia delle Entrate 19.3.2019 n. 64442. Per il versamento dei relativi tributi è obbligatorio utilizzare il modello "F24 versamenti con elementi identificativi" (F24 ELIDE), indicando gli appositi codici tributo istituiti dall'Agenzia delle Entrate.